Decreto N. 1161/2026 Prot. n. 0033811 del 27/11/2026 - [UOR: 300091] -

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO Benevento

DING

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO GENERALE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO Benevento
DING
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto e definizioni
Articolo 2 – Missione istituzionale del Dipartimento
Articolo 3 – Autonomia e personale afferente

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE GENERALE
Articolo 4 – Organi
Articolo 5 – Direttore
Articolo 6 – Consiglio
Articolo 7 – Giunta
Articolo 8 – Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Articolo 9 – Consigli dei Corsi di Studio
Articolo 10 – Comitato per la Didattica
Articolo 11 – Comitato per la Ricerca

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Articolo 12 – Corsi di Studio e attività didattiche
Articolo 13 – Programmazione, attivazione e copertura degli insegnamenti
Articolo 14 – Coordinamento dell'offerta formativa e requisiti di docenza
Articolo 15 – Calendario didattico
Articolo 16 – Commissioni degli esami di profitto e di laurea
Articolo 17 – Orientamento, tutorato e *placement*

TITOLO IV – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Articolo 18 – Approccio del Dipartimento alla Qualità

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 – Emanazione, entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 20 – Rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento interno del Dipartimento, attuando e integrando le previsioni contenute nel Regolamento generale di Ateneo (d'ora in avanti, RGA). Disciplina, inoltre, l'organizzazione didattica del Dipartimento, attuando e integrando le previsioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo – Parte generale (d'ora in avanti, RDA).
2. Si intendono richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del RGA e di cui all'art. 2 del RDA.
3. Unicamente a scopo di semplificazione, nel presente documento è utilizzato il maschile sovraesteso. La forma è da intendersi riferita, in maniera inclusiva, a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità accademica.

Articolo 2 – Missione istituzionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria (anche indicato con l'acronimo "DING"), istituito con Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale del 1° marzo 2013, n. 286 sulla base del progetto scientifico e didattico contenuto nella relativa proposta istitutiva, svolge attività didattiche e di ricerca scientifica, nonché le correlate attività rivolte all'esterno e di servizio al territorio, che si configurano come iniziative di terza missione, con peculiare riferimento alle aree scientifiche dell'ingegneria civile, ambientale, industriale, dell'informazione e della bioingegneria.
2. Il Dipartimento opera in accordo alle finalità istituzionali primarie dell'Ateneo sancite dall'art. 1 dello Statuto, informando la propria azione ai principi ispiratori della ricerca e della didattica di cui agli artt. 3 e 4 del medesimo Statuto. Il Dipartimento opera, altresì, in accordo ai principi enunciati nel Titolo IV in tema di Assicurazione della Qualità.
3. Fermo restando il comma precedente, il Dipartimento, nell'alveo della propria missione istituzionale:

   i) pianifica, eroga, gestisce e coordina le attività didattiche in relazione ai vari cicli di studio, assicurando la libertà di insegnamento dei singoli docenti, il conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi di studio e il rispetto delle regole organizzative in materia di didattica;

   ii) nell'ambito di rapporti convenzionati, promuove lo svolgimento di attività di formazione all'esterno e partecipa ai programmi nazionali, europei e internazionali volti a favorire la mobilità studentesca e del personale docente per motivi di studio e insegnamento;

   iii) promuove e monitora stabilmente la qualità dei percorsi formativi e della complessiva organizzazione didattica;

iv) promuove e coordina le attività di ricerca scientifica dei propri afferenti, nel rispetto dell'autonomia dei singoli docenti e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

v) partecipa a programmi di ricerca, favorendo la cooperazione tra i docenti dei diversi gruppi e settori scientifico-disciplinari, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese, nonché avvalendosi di finanziamenti esterni;

vi) partecipa a consorzi con enti pubblici e privati per l'elaborazione e l'attuazione di progetti di ricerca;

vii) svolge, sulla base di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, attività di ricerca, di consulenza e di servizio;

viii) monitora stabilmente la qualità e la continuità delle attività di ricerca svolte dai propri afferenti, promuovendo le opportune azioni di miglioramento a fronte delle eventuali criticità riscontrate;

ix) promuove iniziative di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, come fattore di sviluppo socio-economico, anche in sinergia con altre università partner, istituzioni, enti pubblici e imprese;

x) svolge le ulteriori funzioni attribuite al Dipartimento dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 3 – Autonomia e personale afferente

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa entro i limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione di Ateneo.
2. Il Dipartimento dispone, oltre che di spazi e strutture, di risorse finanziarie assegnate dall'amministrazione centrale o acquisite da terzi, che sono gestite nell'ambito del bilancio unico dell'Ateneo.
3. La dotazione ordinaria del Dipartimento, a valere sul bilancio, è assegnata annualmente con Decreto Rettorale sulla base della ripartizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico-amministrativo in numero adeguato al suo funzionamento.
5. Per il perseguimento di uno o più obiettivi strategici previsti dalla programmazione annuale e triennale, il Dipartimento dispone, altresì, di risorse finanziarie, umane e strumentali specificatamente assegnate a tale scopo.
6. I docenti afferiscono al Dipartimento secondo le modalità definite dall'art. 45 RGA.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE GENERALE

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi del Dipartimento ai sensi dell'art. 11 dello Statuto:
   - il Direttore;
   - il Consiglio;
   - la Giunta, se istituita dal Consiglio;
   - la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. Sono organi collegiali di supporto al Dipartimento (*arg. ex* art. 11, 4° comma, del RDA):
   - i Consigli dei Corsi di Studio;
   - il Comitato per la Didattica;
   - il Comitato per la Ricerca.
3. Resta fermo l'art. 16 del RGA in ordine alla costituzione di commissioni istruttorie e di studio.
4. Per il funzionamento degli organi collegiali del Dipartimento trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo III del RGA. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, si applica, altresì, l'art. 47, commi 12, 13, 14 e 15 del RGA.

Articolo 5 – Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento secondo le procedure e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 12 dello Statuto e 46 del RGA. A seguito dell'elezione, il Direttore è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato, di durata triennale, inizia a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata la nomina. È rieleggibile immediatamente una sola volta.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio, curando l'esecuzione delle sue delibere, la Giunta, il Comitato per la Didattica e il Comitato per la Ricerca e svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dall'art. 13 dello Statuto.
3. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. La sostituzione nelle funzioni avviene previa formale comunicazione del Direttore, da cui risulti il motivo dell'impedimento o dell'assenza.
4. Il Direttore può accordare al vicedirettore la delega di firma. In tal caso, la titolarità e la responsabilità degli atti sottoscritti dal vicario restano in capo al delegante.
5. Il Direttore può delegare specifiche funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento ed è coadiuvato dalla struttura amministrativa dipartimentale.
6. Al Direttore è corrisposta un'indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento.
2. La composizione e le funzioni del Consiglio, nonché le modalità di elezione delle componenti rappresentative presenti al suo interno, sono disciplinate dagli artt. 14 e 15 dello Statuto e dall'art. 47 del RGA.

Articolo 7 – Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio.
2. La proposta di istituzione della Giunta è formulata dal Direttore o da un numero non inferiore a un quinto dei componenti del Consiglio con voto deliberativo, in tempo utile da assicurare il rispetto del termine di cui al comma successivo.
3. La Giunta è istituita dal Consiglio con provvedimento assunto a maggioranza assoluta dei componenti con voto deliberativo. A seguito dell'istituzione, i membri dell'organo sono eletti dal Consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 48 del RGA. L'istituzione e l'elezione della Giunta devono aver luogo entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore.
4. In ogni caso, la Giunta è composta dal Direttore, quale membro di diritto con funzioni di presidenza, e da un numero di membri elettivi pari a sei, dei quali due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.
5. La Giunta è nominata dal Direttore con proprio decreto, trasmesso, per opportuna conoscenza, al Rettore, entro i dieci giorni successivi alla data della sua emanazione. I suoi membri durano in carica per un triennio accademico e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
6. In caso di decadenza di un membro della Giunta per sopravvenuta incompatibilità, per variazione del suo *status* giuridico o per altro motivo, si procede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive, da indire entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

Articolo 8 – Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti con la composizione e le funzioni previste dall'art. 20 dello Statuto e dall'art. 49 del RGA.

Articolo 9 - Consigli dei Corsi di Studio

1. I Consigli dei Corsi di Studio sono organi collegiali di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche dei Corsi.
2. La costituzione, la composizione e le funzioni dei Consigli, nonché le modalità di elezione dei Presidenti e delle componenti rappresentative presenti al loro interno, sono disciplinate dagli artt. 16 dello Statuto, 50 del RGA e 11 del RDA.

Articolo 10 – Comitato per la Didattica

1. Il Dipartimento istituisce un Comitato per la Didattica, composto dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento e presieduto dal Direttore del Dipartimento o dal suo delegato per la didattica.
2. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato esprime pareri e formula proposte al fine di soddisfare le necessità di coordinamento delle attività didattiche.
3. Il Comitato, quale essenziale organo di raccordo tra il Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Studio, esprime pareri e formula proposte in ordine:
   i) agli obiettivi e alle azioni inerenti all'ambito "Didattica" della pianificazione strategica dipartimentale;
   ii) al calendario didattico del Dipartimento e alle attività formative programmate ed erogate;
   iii) al raggiungimento dei requisiti di docenza dei Corsi di Studio;
   iv) agli indirizzi generali annualmente definiti dal Dipartimento in relazione alla programmazione dell'offerta formativa;
   v) a tutte le funzioni svolte dal Dipartimento in materia di didattica ai sensi del precedente art. 2, comma 3, e del RDA, incluse l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e la modifica dei Corsi di Studio.

Articolo 11 – Comitato per la Ricerca

1. Il Dipartimento istituisce un Comitato per la Ricerca, presieduto dal Direttore e composto da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.
2. I membri del Comitato per la Ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento. Restano in carica per un triennio accademico e, comunque, non oltre la durata del mandato direttoriale nel corso del quale sono eletti.
3. Ciascun docente interessato a far parte del Comitato deve presentare una candidatura corredata di *curriculum vitae* atto a comprovare l'adeguatezza del profilo scientifico del candidato. La candidatura, unitamente al *curriculum* scientifico, è trasmessa ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza convocata per l'elezione del Comitato.
4. Nell'adunanza di cui al comma precedente, il Direttore costituisce apposito seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto. Ogni componente del Consiglio può esprimere, tra i candidati della propria fascia di appartenenza, una sola preferenza. Concluse le operazioni di voto, il Direttore rende noti i risultati della procedura elettorale e proclama gli eletti.
5. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Comitato supporta il Direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e valutazione della ricerca, e, in particolare:
   - esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle attività di ricerca, nonché per l'adozione di

conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantità e la qualità;
- esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.

6. In generale, il Comitato può esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle attività svolte dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica ai sensi del precedente art. 2, comma 3.
7. In caso di decadenza di un membro del Comitato per sopravvenuta incompatibilità, per variazione del suo *status* giuridico o per altro motivo, si procede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive, da indire entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Articolo 12 – Corsi di Studio e attività didattiche

1. Nell'ambito della missione istituzionale di cui al precedente art. 2, le attività didattiche del Dipartimento si svolgono, anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, nei Corsi di Studio e negli altri Corsi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del RDA. Il Dipartimento partecipa, altresì, all'erogazione della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi di cui all'art. 9 del RDA.
2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'erogazione di attività didattiche aventi carattere preparatorio o integrativo rispetto alle attività formative annualmente offerte nei piani di studio.
3. Ai sensi dell'art. 16 del RDA, gli aspetti organizzativi dei Corsi di Studio e le determinazioni relative ai piani di studio annualmente offerti costituiscono oggetto dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che il Consiglio di Dipartimento delibera, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio.
4. Le disposizioni relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Master universitari di primo e secondo livello costituiscono oggetto di appositi Regolamenti di Ateneo, cui si fa espresso rinvio.

Articolo 13 – Programmazione, attivazione e copertura degli insegnamenti

1. Le attribuzioni del Consiglio relativamente alla programmazione, attivazione e copertura degli insegnamenti e i relativi doveri didattici dei docenti, sono disciplinati dagli artt. 17 e 18 del RDA. Ulteriori disposizioni relative all'attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché al conferimento di incarichi didattici e di didattica integrativa a docenti esterni sono disciplinati da appositi regolamenti di Ateneo.

Articolo 14 – Coordinamento dell'offerta formativa e requisiti di docenza

1. Ferme restando le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di Studio, il Consiglio di Dipartimento e il Comitato per la didattica, nell'esercizio delle rispettive funzioni, assicurano il coordinamento generale delle attività didattiche ai sensi dell'art. 17, comma 2, del RDA, nonché la razionalizzazione dei percorsi formativi, al fine di migliorare la qualità e la sostenibilità della complessiva offerta didattica dipartimentale.
2. Gli organi collegiali del Dipartimento assicurano, altresì:
   a) la coerenza dell'offerta formativa programmata con la pianificazione strategica dell'Ateneo e del Dipartimento e con le linee di indirizzo generali contenute nel documento denominato "Politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa", annualmente approvato dagli organi di governo dell'Ateneo;
   b) il conseguimento dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio ad esso afferenti.
3. In riferimento al precedente comma 2, lett. b), è demandata al Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la didattica, l'individuazione dei docenti di riferimento dei Corsi di Studio. Nel deliberare l'elenco dei docenti di riferimento, il Consiglio assicura che la percentuale dei docenti di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti indicati come docenti di riferimento sia la più elevata possibile, compatibilmente con la dotazione organica del Dipartimento.

Articolo 15 – Calendario didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, previo parere del Comitato per la didattica e della Commissione Paritetica docenti-studenti, stabilisce i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative, degli esami di profitto e di laurea.
2. Qualora più Dipartimenti condividano i medesimi plessi universitari, il calendario di cui al comma precedente è predisposto previo confronto con le altre strutture didattiche. In ogni caso, il Consiglio si conforma al calendario accademico di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), dello Statuto.
3. L'organizzazione delle attività didattiche è demandata al Direttore del Dipartimento e ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, che tengono conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi formativi e della platea studentesca.

Articolo 16 – Commissione di esami di profitto e di prova finale

1. Le Commissioni degli esami di profitto sono nominate dal Direttore o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio, su proposta del docente titolare dell'insegnamento.
2. La Commissione, costituita da almeno due docenti, è presieduta dal responsabile dell'insegnamento o, in casi eccezionali, da altro docente nominato dal Direttore o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio. Possono far parte

delle Commissioni, altresì, cultori della materia nominati, su proposta motivata del Presidente della Commissione, dal Direttore o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio.

3. I cultori devono possedere adeguate e comprovate competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto degli insegnamenti cui si riferiscono gli esami di profitto. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i Consigli dei Corsi di Studio possono prevedere ulteriori e specifici criteri per la nomina dei cultori della materia.
4. Le Commissioni per le prove finali, abilitate al conferimento del titolo di studio, sono nominate dal Direttore del Dipartimento e hanno la composizione di cui all'art. 25 del RDA.

Articolo 17 – Orientamento, tutorato e *placement*

1. Il Dipartimento assicura servizi di orientamento, tutorato e placement volti a supportare gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione, dalla scelta del Corso di Studio all'accesso al mondo del lavoro.
2. Al fine di coordinare le attività e istruire le proposte concernenti l'orientamento, il tutorato e il *placement*, il Consiglio di Dipartimento può dotarsi di una apposita commissione, costituita dal delegato del Direttore alle attività di orientamento, che la coordina, e da un docente designato da ciascun Consiglio di Corso di Studio afferente al Dipartimento.
3. L'attività di orientamento universitario è svolta dai docenti e rientra tra i loro doveri istituzionali. Nello svolgimento di tale attività, i docenti possono avvalersi della collaborazione di studenti-tutor iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato.
4. Il Consiglio approva annualmente:
   i) il resoconto delle attività di orientamento, tutorato e placement svolte nell'anno accademico precedente;
   ii) un piano di azioni per l'anno accademico successivo coerente con il piano delle attività di orientamento, tutorato e placement approvato dall'Ateneo.

TITOLO IV – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 18 – Approccio del Dipartimento alla Qualità

1. Il Dipartimento adotta un approccio alla qualità fondato sui principi del miglioramento continuo, della trasparenza, della responsabilizzazione e della partecipazione attiva di tutte le componenti accademiche e amministrative, con l'obiettivo di garantire l'efficacia dei processi istituzionali, la coerenza tra missione, obiettivi strategici e risultati conseguiti, nonché la soddisfazione delle esigenze degli stakeholder interni ed esterni. Tale approccio si basa sul ciclo del

miglioramento continuo *Plan–Do–Check–Act* (PDCA), che orienta la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e il riesame delle attività istituzionali.

2. In linea con le politiche per la qualità di Ateneo, il Dipartimento si dota di un Sistema di Gestione della Qualità, volto a descrivere attori, processi, input e output delle attività dipartimentali, al fine di:
   - assicurare la coerenza delle attività alle linee strategiche del Dipartimento e dell'Ateneo;
   - verificare il raggiungimento degli obiettivi del piano strategico dipartimentale;
   - garantire il coinvolgimento e la soddisfazione delle parti interessate interne ed esterne.
3. Il Dipartimento opera nel rispetto dei processi e delle linee guida in tema di assicurazione della qualità elaborati dall'Ateneo. Con specifico riguardo alla progettazione e approvazione dell'offerta formativa e alla compilazione dei quadri della SUA-CdS, il Dipartimento, ferme restando le indicazioni ministeriali in materia, opera nel rispetto delle modalità e delle tempistiche annualmente definite dall'Ateneo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Emanazione, entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto Rettorale. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate con la medesima procedura.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria, emanato con Decreto Rettorale del 22 gennaio 2015, n. 43, e il Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria, emanato con Decreto Rettorale del 21 giugno 2019, n. 619.

Articolo 20 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia, salva la clausola di compatibilità, allo Statuto, al RGA, al RDA e agli altri regolamenti dell'Ateneo.